

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**DECRETO 5 febbraio 2009** Riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID). *(GU n. 42 del 20-2-2009)*

IL CAPO DIPARTIMENTO  
per i trasporti, la navigazione  
ed i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia» ed, in particolare, l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID)»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65, del 19 marzo 2007), di recepimento delle direttive 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, e 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adattano, rispettivamente per la quinta e la sesta volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 19 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136, del 12 giugno 2008), di recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per settima volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia, modificando l'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 come da ultimo sostituito con decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili pubblicato sul supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 57, dell'8 marzo 2002;

Visto il decreto 2 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85, dell'11 aprile 2003, che stabilisce le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto 25 ottobre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270, del 17 novembre 2004, che designa il Consorzio Italcert, con sede a Milano in Viale Sarca n. 336, quale Organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto 25 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260, dell'8 novembre 2007, che rinnova la designazione del Consorzio Italcert, con sede a Milano in Viale Sarca n. 336, quale Organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto dirigenziale dell'11 marzo 2008 che prende atto della modifica della denominazione sociale dell'Organismo da Consorzio Italcert a Italcert S.r.l. con stessa sede sociale a Milano in viale Sarca n. 336;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Italcert S.r.l. prot. n. 1592/07-CT/rc del 15 ottobre 2007 per il riconoscimento di ispettori TPED della medesima società quali esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID;

Considerato che gli ispettori di cui sopra fanno parte del personale tecnico dell'Organismo Italcert S.r.l.;

Considerato che l'Organismo stesso ha dichiarato il possesso da

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

parte degli stessi dei requisiti prescritti sia dal paragrafo 6.8.2.4.6 ed, in particolare, della qualificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/05 (ex UNI CEI EN 45004/96);

Esaminata la documentazione prodotta dal suddetto Organismo;

Considerato il parere espresso dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 9 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, in merito al possesso, da parte degli ispettori di Italcert S.r.l., dei requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID;

Preso atto del verbale del 17 dicembre 2008, relativo alla verifica ispettiva effettuata presso la sede dell'Organismo Italcert S.r.l da parte del Gruppo di Verifica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appositamente incaricato, dal quale risulta l'esito favorevole della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa succitata;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciuti esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, gli ispettori, facenti parte del personale tecnico della Societa' Italcert S.r.l con sede a Milano in Viale Sarca n. 336, di seguito indicati:

ing. Andrea Gozzer, nato a Verona il 18 marzo 1956, numero punzone IT 049;

ing. Giovanni Pascoli, nato a Roma il 10 settembre 1946, numero punzone IT 047;

ing. Francesco Mercurio, nato a Bitonto (Bari), l'11 gennaio 1969, numero punzone IT 052;

ing. Claudio Amantia, nato a Milano l'11 luglio 1954, numero punzone IT 041;

ing. Carlo Giannuzzi, nato a Roma il 6 giugno 1941, numero punzone IT 058.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a notificare presso il Segretariato dell'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), i nominativi dei sopraindicati esperti.

Art. 2.

1. Le attivita' correlate alla esecuzione delle prove di cui all'art. 1 devono essere svolte conformemente alle procedure dell'Organismo Notificato Italcert S.r.l., per poter garantire le opportune condizioni di sicurezza. A tal fine l'Organismo stesso e' tenuto ad assicurare il mantenimento della propria struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali secondo le procedure individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - dispone, con periodicitá, almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo notificato Italcert S.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' dell'esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna.

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Art. 4.

1. Qualora siano accertate gravi e ripetute irregolarita' o omissioni nelle attivita' di esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna da parte di uno o piu' esperti fra quelli indicati all'art.1, il riconoscimento del/dei medesimo/i e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato, a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.

3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'esperto/i di cui al comma 1 non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. Il riconoscimento e' altresì sospeso/revocato ove venga sospeso/revocato il riconoscimento di Italcert S.r.l. quale organismo notificato ai sensi della Direttiva 1999/36/CE.

5. Il riconoscimento e' altresì revocato ove vengano meno i requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, e cioe':

appartenenza del/degli esperto/i al personale dell'Organismo notificato Italcert S.r.l.; mantenimento della qualificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/05.

6. In caso di revoca del riconoscimento ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, gli esperti, per mantenere il titolo, devono presentare istanza per un nuovo riconoscimento e dimostrare individualmente il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID. In tal caso il riconoscimento avra' validita' di tre anni e saranno a carico dei richiedenti gli oneri relativi alle verifiche iniziali ed alle ispezioni periodiche, ai sensi della vigente normativa in materia.

7. I provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca sono comunicati all'Organismo ed al Segretariato dell'OTIF.

### Art. 5.

1. Il presente riconoscimento ha validita' coincidente con la notifica di Italcert S.r.l ai sensi della Direttiva 1999/36/CE, la cui scadenza e' stabilita al 24 ottobre 2010.

2. Fatte salve le verifiche di cui al precedente art. 3, i rinnovi successivi del riconoscimento della qualifica di esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, avverranno in coincidenza del rinnovo della notifica di Italcert S.r.l. ai sensi della Direttiva 1999/36/CE ed avranno validita' di tre anni, coincidente con la validita' della predetta notifica.

### Art. 6.

1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: Fumero